

ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO ASSEGNO D'INCLUSIONE (ADI), RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEI COMUNI DELEGANTI ALL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI DEL DISTRETTO DI FELTRE (FONDO NAZIONALE LOTTA ALLA POVERTÀ QUOTA SERVIZI 2022) - CUP B14H24000240001 – CIG B26E4E4149

CONDIZIONI DI GARA

Art. 1 - PREMESSA.....	1
Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
Art. 3 - PERSONALE NECESSARIO.....	3
Art. 4 - CLAUSOLA SOCIALE.....	3
Art. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO.....	4
Art. 6 - IMPORTO DELLA PROGETTUALITÀ.....	4
Art. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/MODALITÀ REDAZIONE PROGETTO.....	5
Art. 8 - MODALITÀ PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE.....	6
Art. 9 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	7
Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
Art. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO.....	9
Art. 12 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITÀ.....	10
Art. 13 - REVISIONE DEI PREZZI.....	12
Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA.....	13
Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
Art. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	15
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI.....	15

Art. 1 - PREMESSA

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Distretto di Feltre su delega di 11 comuni afferenti all'“Ambito Territoriale Sociale VEN_02 Feltre” (Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Setteville, Sospirolo, Sovramonte) intende affidare il servizio per l'“**Attuazione dello Sportello Assegno d'Inclusione (ADI), rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale in tema delle misure di contrasto alla povertà**”.

L'Assegno d'Inclusione (ADI), previsto dal Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 e convertito in Legge n. 85 del 3 luglio 2023, prevede l'erogazione di un aiuto economico alle persone in condizioni di povertà e con determinati requisiti di eleggibilità (età, disabilità, presenza di minori nel nucleo familiare e/o condizioni di svantaggio sociale certificate). Tale beneficio è condizionato all'adesione ad un patto d'inclusione predisposto dai servizi sociali. Per le situazioni contraddistinte da complessità è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi di riferimento. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l'uscita dalla situazione di povertà e prevede, da parte del beneficiario un'adesione con l'attivazione dello stesso.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'articolazione, nel territorio del distretto di Feltre per quei comuni che hanno delegato la gestione all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, dello Sportello Assegno d'Inclusione (ADI), del rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale, così come stabilito dagli indirizzi per l'attuazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 e dalle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2022.

Il progetto prevede la creazione di uno sportello, con diramazione territoriale nei comuni dell'ambito (Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Setteville, Sospirolo, Sovramonte), per i beneficiari dell'Assegno d'Inclusione (ADI) e di altre misure di contrasto alla povertà, previste sia dalla normativa nazionale che regionale, e per i cittadini che si rivolgono allo stesso per attività di segretariato sociale.

Per l'attività dello Sportello si considera indispensabile assicurare l'apertura al pubblico dello stesso nei sub-distretti di Fonzaso, Fener di Setteville e Santa Giustina per almeno 2,5 ore/settimana da svolgersi in orario pomeridiano per ciascuna sede con un'apertura complessiva di 7,5 ore/settimana.

Sono previste inoltre, ulteriori aperture al pubblico negli altri otto comuni, a seconda delle esigenze e delle richieste da parte dell'utenza che afferisce agli stessi. In particolare si stima

che per ciascun comune vi debba essere un orario di apertura per 2 ore/settimana, per un totale complessivo di 16 ore settimanali, da aggiungersi agli sportelli pomeridiani di Fonzaso, Fener di Setteville e Santa Giustina.

Dovranno essere sviluppate le attività previste dalla normativa specifica ed eventualmente, quelle proposte nel progetto tecnico dall'aggiudicatario.

Oneri a carico dell'affidatario: con cadenza trimestrale dovrà essere redatta una relazione dell'attività svolta, da inviare sia ai comuni interessati sia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Dovrà inoltre essere compilata una scheda mensile, unitamente alla fatturazione e predisposta in collaborazione con il DEC, che rappresenti l'attività erogata, con la rilevazione di indicatori e di dati qualitativi e quantitativi dell'offerta del servizio.

Art. 3 - PERSONALE NECESSARIO

Le figure professionali di base necessarie per organizzare lo Sportello dedicato sono:

- a) Assistente Sociale: per la valutazione della casistica, della relativa predisposizione dei Patti per l'Inclusione e come "Case Manager", così come previsto dalla normativa sull'Assegno di Inclusione;
- b) Personale Amministrativo: per supportare lo Sportello nelle funzioni attinenti al segretariato sociale;
- c) Psicologo: per l'attivazione e il rafforzamento dei sostegni nel Patto per l'inclusione sociale (sostegno socio/educativo, psicologico), da svolgersi in stretta collaborazione con i Case Manager e gli Assistenti Sociali, secondo i Patti per l'Inclusione predisposti a favore dell'utenza.

Tutto il personale impiegato è tenuto al rispetto delle norme deontologiche di settore.

Il soggetto attuatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di coloro che presteranno tale servizio, assicurando loro l'esatta ed integrale applicazione della normativa contrattuale ed il rispetto delle retribuzioni minime previste.

Il personale impiegato nel servizio dovrà, tra l'altro:

- mantenere in servizio un contegno corretto e rispettoso;
- garantire il rispetto della privacy;

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare al personale impiegato nel servizio gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e pertanto dovrà darne la massima diffusione allo stesso.



Azienda ULSS n 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Dovrà essere altresì rispettato il codice di comportamento dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti rilevabile al seguente link https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/?from_search=true.

Art. 4 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze della ditta aggiudicataria uscente.

Si applica in ordine alla clausola sociale quanto previsto dall'art. 57 comma 1) del D.Lgs 36/2023.

A norma dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs 36/2023 la Stazione appaltante indica come CCNL da applicarsi il CCNL delle Cooperative Sociali, precisando che **gli operatori economici offerenti possono indicare un diverso contratto collettivo da essi applicato, purché offra ai dipendenti tutele analoghe** a quelle previste dal contratto collettivo indicato garantendo **l'equivalenza delle tutele** economiche e giuridiche.

Art. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio avrà durata dal 01/09/2024 al 31/03/2025 con un'eventuale possibilità di proroga, alle medesime condizioni contrattuali, in base agli stanziamenti che potranno essere erogati come riportato nell'invito di gara.

L'obiettivo è di conferire una proiezione pluriennale ad un servizio diventato livello essenziale di prestazione (LEPS) e di coprire un periodo di tempo più lungo, fino al 30/06/2026, e quindi con un affidamento complessivo di 22 mesi, previa assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle somme spettanti a valere sui fondi denominati "Quota Servizi anno 2023".

In ogni caso l'affidamento non potrà essere superiore in termini di importo a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023 comma 1 lett. d) in base agli eventuali stanziamenti dedicati. Qualora inoltre, la Regione del Veneto emani i decreti attuativi come stabilito dalla Legge Regionale n. 9 del 4 aprile 2024 all'art. 18 e in particolare si costituisca e si avvii nel territorio, l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) con personalità giuridica, potrebbe verificarsi l'eventualità di una possibile cessione dell'appalto ad altro Ente designato dalle norme stesse.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori 180 giorni con formale provvedimento (non è ammessa la proroga tacita).

Pertanto, alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di continuare il servizio agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario all'Azienda per la conclusione delle eventuali procedure di individuazione di un nuovo Contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro i termini che verranno indicati nella relativa richiesta.

Art. 6 - IMPORTO DELLA PROGETTUALITÀ

Il progetto in via di affidamento comprende il periodo 01/09/2024 al 31/03/2025 per un importo massimo mensile di 15.788,00 (IVA esclusa), per il tempo di validità del progetto.

Si precisa che attualmente il finanziamento disponibile risulta di € 126.137,00 ed andrà a coprire i canoni comprensivi di IVA e pertanto, il periodo di affidamento, potrà essere ridotto in termini di durata qualora l'IVA applicata comporti un superamento del finanziamento stesso senza che vi siano state ulteriori assegnazioni.

La proposta progettuale ed economica dovrà inoltre tener conto degli spostamenti degli operatori all'interno del territorio del distretto di Feltre (i comuni indicati all'art. 1), dei quali si stimano indicativamente n. 16.000/Km all'anno.

Qualora il personale impiegato utilizzi mezzi propri dovrà essere garantito il rimborso chilometrico.

Art. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/MODALITÀ REDAZIONE PROGETTO

L'impresa dovrà presentare una relazione tecnica sviluppando i punti di seguito elencati.

A) Attuazione dello sportello

Dovranno essere illustrate le modalità di attuazione dello sportello con particolare riferimento a:

- modalità di attuazione nel territorio dello sportello ADI, delle misure regionali di contrasto alla povertà e di segretariato sociale;
- modalità per l'uso da parte degli operatori della Piattaforma GePI e degli altri applicativi in uso per la gestione delle misure regionali di contrasto alla povertà in uso a livello di Ambito Territoriale Sociale;
- modalità per la stesura e il monitoraggio dei progetti individualizzati per i beneficiari di ADI e di altre misure di contrasto alla povertà;
- modalità di collegamento con il Punto Unico Accesso (PUA), previsto dal Decreto 23 maggio 2022 n. 77 che prevede la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi socio-sanitari complessi,
- proposte migliorative e innovative per l'organizzazione dello Sportello territoriale.



Azienda ULSS n 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Max. 50 punti

B) Capacità di sviluppare una rete tra i soggetti pubblici e privati che costituiscono il sistema dei servizi socio-assistenziali del territorio al fine di dare attuazione alle progettualità per i beneficiari dell'ADI e di altre misure di contrasto alla povertà, con particolare riferimento a:

- modalità per la costruzione delle reti e degli strumenti per il lavoro di collaborazione fra i servizi sociali e sociosanitari, i Comuni dell'ATS e gli Enti del Terzo Settore, tenendo conto della co-progettazione di interventi mirati ai bisogni della Comunità territoriale;
- modalità di attivazione e lavoro dell'equipe multidisciplinare per i patti d'inclusione per i beneficiari dell'ADI;
- modalità di pubblicizzazione e di informazione all'utenza sulla presenza e sull'attività dello Sportello sul territorio.

Max. 20 punti

C) Definizione delle risorse umane impiegate con indicazione numerica dei profili professionali individuati e con indicazione del numero di ore lavorative da dedicare allo sportello per l'ADI e per tutte le attività richieste dal presente bando, con particolare riferimento all'attività di segretariato sociale da effettuarsi sul territorio individuato. Si dovranno individuare inoltre, modalità di "contenimento" del turnover del personale, al fine di garantire una stabilizzazione dello stesso per la durata del progetto.

Max. 20 punti

D) Modalità che si intendono adottare per la formazione continua degli operatori, con indicazione del numero di ore previste di aggiornamento/formazione specifico per le figure professionali individuate, per ogni semestre di durata del progetto.

Max. 10 punti

Le proposte progettuali che in sede di valutazione avranno ottenuto un punteggio inferiore a 70 punti verranno escluse.

Art. 8 - MODALITÀ PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale presentata non dovrà contenere un'offerta economica, ma una dettagliata descrizione di come il concorrente intenda attuare il progetto nel rispetto dei punti indicati al precedente Art. 7 del presente documento.

La proposta tecnica deve essere sottoscritta da/i legale/i rappresentante/i (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa) corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità pena la sanzione e l'eventuale esclusione.

La proposta tecnica è vincolante ai fini della realizzazione di quanto indicato nella stessa nel caso di affidamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, costituendi o costituiti, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La proposta tecnica deve contenere gli elementi che consentano alla Stazione Appaltante di comprendere e valutare l'organizzazione tecnica del servizio che l'impresa si impegna ad attuare nel caso di aggiudicazione.

Le pagine della Proposta Tecnica dovranno recare una numerazione progressiva. La suddetta proposta dovrà possibilmente essere contenuta in un elaborato di circa 15 pagine (30 facciate) di formato A4, esclusi eventuali schemi e/o tabelle.

Art. 9 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto della presente procedura, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Verrà riconosciuto un canone di € 15.788,00/mese (oltre IVA)

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente secondo il canone offerto e dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto.

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità di seguito indicate. Il documento elettronico dovrà essere emesso e trasmesso nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it>

Il documento contabile dovrà obbligatoriamente riportare:

- la descrizione, il quantitativo ed il codice del/i bene/i;
- il riferimento ai documenti di trasporto relativi alla/e consegna/e effettuata/e;
- il CUP, il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

I riferimenti per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

- Denominazione: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
- Codice fiscale: 00300650256
- Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9

Il pagamento delle forniture sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente - Unicredit Banca S.p.a., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per la fornitura/servizio,

che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Gli oneri bancari connessi alle varie modalità di pagamento sono a carico del beneficiario e vengono calcolati sulla base delle commissioni in vigore.

Eventuali non conformità riscontrate determineranno la temporanea sospensione del pagamento della fattura. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D.Lgs. 231/2002. Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la fornitura.

Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario comunicherà i c/c bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva sul/i quale/i verranno eseguite le movimentazioni finanziarie discendenti dal presente procedimento che saranno tracciate a mezzo del codice CIG e del codice CUP del progetto.

In sede di stipula del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

L'Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare suddetto/i conto/i.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente documento si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno.

Art. 11 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto può avvenire ai sensi dei comma 1, 2 e 4 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo le modalità ivi indicate ai comma 5 e 6.

Inoltre, per quanto non espressamente disciplinato da tale articolo e purché non in contrasto con lo stesso, durante l'efficacia del contratto la risoluzione è possibile nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del c.c., ossia:

- per inadempimento;
- per impossibilità sopravvenuta;
- per eccessiva onerosità.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare un termine pari a 15 giorni o inferiore, qualora venga richiesto espressamente dall'ULSS, dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c. "Diffida ad adempiere").

Ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al fornitore, fatto salvo il diritto al contraddittorio e al risarcimento del danno.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione a mezzo PEC al fornitore, nei seguenti casi:

- frode, di grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- **in caso di mancata conferma degli appositi finanziamenti da parte del Ministero competente, da comunicarsi tempestivamente;**
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di acquisto anche in relazione ai requisiti di ordine generale ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 del fornitore, eventuali subappaltatori o fornitori subentranti per variazioni soggettive;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle Condizioni Generali di Contratto rilevabile al seguente link https://www.aulss1.veneto.it/bandi/condizioni-general-di-contratto/?from_search=true

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno al fornitore inadempiente. In ogni caso restano ferme eventuali responsabilità civili e penali in cui il fornitore può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. A quest'ultimo sono inoltre addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta al fornitore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

L'Azienda ULSS n. 1 potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 dell'allegato II.14, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

Art. 12 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITÀ

Poiché il servizio oggetto della presente procedura è da ritenersi di pubblica utilità, l'affidatario per nessuna ragione potrà sospenderlo o effettuarlo in maniera difforme da quanto richiesto, salvo accordi specifici per rispondere ad esigenze sopravvenute.

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti fissati e, quindi, per il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario di uno qualsiasi degli adempimenti previsti, l'Azienda contesterà l'inadempienza a mezzo PEC, dando un termine perentorio di 10 giorni per adeguarsi o per presentare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Azienda non accolga le giustificazioni richieste verrà emesso nei confronti dell'aggiudicatario un provvedimento di formale contestazione.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, l'Azienda si riserva la facoltà di rivalersi per gli eventuali nuovi e maggiori costi che sosterrà, sul deposito cauzionale e, in caso di incapienza, richiedere il risarcimento di ogni conseguente danno.

Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate, questa potrà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, recedere immediatamente dal rapporto inviando una notifica a mezzo PEC, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni.

In caso di recesso l'amministrazione si riserva di ricorrere ad altro operatore economico in graduatoria.

All'aggiudicatario non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore.

L'Azienda addebiterà inoltre, all'impresa inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio in oggetto ad altro operatore economico sino alla scadenza naturale del contratto.

L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere – ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità previste nella documentazione di gara – i pagamenti qualora siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere il servizio neppure in seguito all'avvio di procedure sanzionatorie per l'applicazione delle penali o per la richiesta di pagamento delle stesse.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A titolo esemplificativo i casi che possono dare motivo all'applicazione della penale o, se ripetute, a risoluzione, sono:

Penalità criteri	Gravità	Euro
Mancata attuazione dell'organizzazione prevista (consistenza numerica, qualifica, mansioni, ecc)	bassa media alta	150,00 500,00 800,00
Difformità rispetto al progetto tecnico nelle modalità di gestione ed erogazione delle attività	bassa media alta	150,00 500,00 800,00
Non conformità nelle norme comportamentali	bassa media alta	150,00 500,00 1.000,00
Mancato rispetto del piano di formazione ed addestramento proposto	bassa media alta	150,00 500,00 800,00
Mancate comunicazioni /relazioni	bassa	150,00
Inosservanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	bassa media alta	250,00 1000,00 1500,00
Altre inosservanze/inadempienze contrattuali	bassa media alta	250,00 1000,00 1500,00

L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito.

Qualora la penale non venga onorata, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà decurtarla dalla cauzione definitiva tramite escussione con l'obbligo dell'Aggiudicatario di reintegrarla.

Nel caso in cui il deposito cauzionale non fosse sufficiente, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto e, qualora questi a loro volta non fossero sufficienti, da crediti dipendenti da altri contratti che la stessa Ditta ha in corso con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto per l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti si riserva la facoltà di rivalersi per gli eventuali nuovi e maggiori costi che sosterrà, sul deposito cauzionale e, in caso di insufficienza, richiedere il risarcimento di ogni conseguente danno.

L'Ente addebiterà, inoltre, all'impresa inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dalla assegnazione del servizio in oggetto ad altra ditta, per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

Si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

Nel caso in cui l'affidamento, in seguito ad intervenuti finanziamenti, si protragga per più di 12 mesi è riconosciuta all'Aggiudicatario la possibilità di richiedere la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi dovrà essere formalmente richiesta dall'Appaltatore entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del **periodo di riferimento**, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Per periodo di riferimento si intende la scadenza annuale a decorrere dalla data di inizio del servizio e che il periodo di 60 giorni è quello successivo e decorrente dalla scadenza annuale. La richiesta dell'Appaltatore dovrà essere argomentata dettagliando gli aspetti organizzativi, lavorativi o esterni che hanno determinato una variazione nei costi del servizio.

Nel caso di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo potrà essere riconosciuta la percentuale di aumento anche prima del primo anno dall'avvio del contratto qualora la percentuale di aumento sia superiore al 5% e solo per la differenza tra l'aumento e il 5%.

In caso di prosecuzione del servizio per più di un anno:

- la revisione potrà essere riconosciuta entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;

- la revisione potrà essere riconosciuta esclusivamente su formale autorizzazione rilasciata dal RUP in seguito a procedimento attivato su istanza della parte interessata trasmessa tramite posta certificata;
- l'istanza dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- l'istruttoria sarà basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzi di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate ;
- il RUP, entro 60 giorni dalla ricezione dall'istanza si pronuncia sul riconoscimento o meno della revisione e l'eventuale valore della stessa con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenga mancante documentazione necessaria per la sua definizione o siano necessari ulteriori approfondimenti;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Qualora invece l'istanza sia inoltrata dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se la Ditta appaltatrice non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, e/o pubblicati quali riferimento dall'ANAC o dall'Osservatorio Regionale, si può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, con preavviso di 30 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del contratto, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta – una garanzia definitiva.

L'ammontare della garanzia è pari al 10% dell'importo del contratto, al netto dell'IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato

qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto.

Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell'impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. Se il deposito è costituito mediante polizza fidejussoria o atto di fideiussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per la conclusione e l'esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ai fini della conclusione

ed esecuzione della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati.

Poiché il presente affidamento prevede il trattamento di dati personali, l'aggiudicatario verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla normativa.

Art. 16 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Con la partecipazione alla procedura i candidati si impegnano a rispettare le clausole pattizie ivi contenute, valide ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, in seguito all'esito interdittivo delle informazioni antimafia rese dalla Prefettura.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni di Gara o richiamato dalla restante documentazione del procedimento, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti di servizi alla data dell'offerta.

Belluno, 11/07/2024

IL RUP
dott.ssa Anna Maria Romagnoni
(firmato digitalmente)